



DELIBERA N. 103 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissario.straordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito della rinuncia, senza giustificato motivo, della Sig.ra [REDACTED] in data [REDACTED] alla partecipazione al corso di formazione previsto in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] sottoscrive una DID Inps, a seguito di richiesta NaspI, in data [REDACTED]. Contestualmente richiedeva di posticipare la firma del Patto di Servizio Personalizzato a 90 giorni perché certa di una rioccupazione nel settore turistico entro il suddetto termine. A gennaio [REDACTED] verificata la mancata ripresa dell'attività stagionale, telefonicamente, la ricorrente chiede un appuntamento per concordare le misure di politica attiva obbligatorie per i percettori di NaspI. Il [REDACTED] la Sig.ra [REDACTED] sottoscrive il Patto di Servizio, concordando l'iscrizione e la partecipazione al corso "Cleaning Certification" gestito dal [REDACTED] di [REDACTED] (C.T.I.). Con e-mail del [REDACTED] il C.T.I. comunica al CpI l'effettiva iscrizione al corso "Cleaning Certification" della Sig.ra [REDACTED]. La ricorrente riprende l'attività lavorativa stagionale dal [REDACTED] al [REDACTED]. In data [REDACTED] al termine del contratto di lavoro, richiede nuovamente l'indennità NaspI. In data [REDACTED] il C.T.I. comunica al CpI la rinuncia della Sig.ra [REDACTED] alla partecipazione al corso di formazione denominato "Cleaning Certification" (la ricorrente risulta contestualmente in stato di disoccupazione). Il corso prende avvio in data [REDACTED] e termina il [REDACTED]. La Sig.ra [REDACTED] risulta essere stata assunta in data [REDACTED] con contratto fino al [REDACTED]. Il CpI emana il provvedimento sanzionatorio poiché la ricorrente ha rinunciato a partecipare alle misure di politica attiva concordate con il Patto sottoscritto in data [REDACTED] pur trovandosi in stato di disoccupazione e senza fornire un documentato giustificato motivo a supporto della rinuncia.

La Sig.ra [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso a suo carico dal CpI, affermando che il corso in oggetto, inizialmente previsto per maggio [REDACTED] era iniziato a ottobre [REDACTED] circostanza che, a detta della ricorrente, non rendeva più necessaria la sua partecipazione a tale iniziativa formativa, in quanto era ripartito l'abituale iter di lavori stagionali nel settore turistico-alberghiero. La ricorrente riporta nel ricorso, inoltre, che nel momento in cui ha ricevuto la chiamata di convocazione al suddetto corso, ha contattato telefonicamente il CpI e ha comunicato di trovarsi in [REDACTED] per motivi familiari e quindi di trovarsi nell'impossibilità di partecipare al corso stesso.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato; Sanzione comminata alla ricorrente.

In merito al ricorso il CpI precisa che la decurtazione di una mensilità di NASpI riguarda la rinuncia al corso “Cleaning Certification” gestito dal [REDACTED] di [REDACTED] (C.T.I.) che la signora si era impegnata a seguire come misura di politica attiva del lavoro definita nel Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto il [REDACTED] e al quale la ricorrente risulta essersi iscritta. Stante la rinuncia della ricorrente comunicata il [REDACTED] e quindi la sua assenza al corso in oggetto iniziato il [REDACTED] e terminato il [REDACTED] il CpI rimarca che la ricorrente ha rifiutato di svolgere le misure di politica attiva concordate pur trovandosi ancora in stato di disoccupazione, senza peraltro fornire un giustificato motivo a supporto della rinuncia.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito della rinuncia, senza giustificato motivo, della ricorrente alla partecipazione al corso di formazione previsto in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, alla data di inizio del corso di formazione “Cleaning Certification” [REDACTED], la ricorrente risultava ancora in stato di disoccupazione e quindi soggetta alle norme in materia di condizionalità previste per i percettori NASpI, non avendo altresì fornito un giustificato motivo a supporto della rinuncia secondo le modalità previste dalla normativa vigente (vd. nota MLPS 39-3374 del 2016 e documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI, emanato a seguito della rinuncia, senza giustificato motivo, della ricorrente alla partecipazione al corso di formazione previsto in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l’atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia